



# Ordinanza che istituisce provvedimenti concernenti Haiti

del 16 dicembre 2022

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi (LEmb);  
in esecuzione della Risoluzione 2653 (2022)<sup>2</sup> del Consiglio di Sicurezza delle  
Nazioni Unite (Consiglio di Sicurezza dell'ONU),

*ordina:*

## Sezione 1: Definizioni

### Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

RS 946.231.139.4

<sup>1</sup> RS 946.231

<sup>2</sup> I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU possono essere consultati al seguente indirizzo Internet: [www.un.org/fr](http://www.un.org/fr) > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

## Sezione 2: Misure coercitive

### Art. 2 Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di materiale d'armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionate nell'allegato o a loro beneficio.

<sup>2</sup> Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di materiale d'armamento di ogni genere, o in relazione ad attività militari, compresa la messa a disposizione di mercenari armati alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionate nell'allegato.

### Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche

<sup>1</sup> Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

<sup>2</sup> È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

<sup>3</sup> La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti; o
- c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale.

<sup>4</sup> La SECO rilascia le autorizzazioni secondo il capoverso 3 d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notificazione al comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU e in conformità con le decisioni di tale Comitato.

<sup>5</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano allo svolgimento di attività umanitarie o al sostegno di altre attività volte a coprire i bisogni primari della popolazione di Haiti da parte delle persone fisiche e giuridiche designate nel paragrafo 10 della risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

#### **Art. 4** Divieto di entrata e di transito

<sup>1</sup> L'entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato.

<sup>2</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

- a. se l'entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
- b. in conformità con il paragrafo 5 della risoluzione 2653 (2022) e con le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

### **Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali**

#### **Art. 5** Controllo ed esecuzione

<sup>1</sup> La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 3.

<sup>2</sup> La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 4.

<sup>3</sup> Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

<sup>4</sup> Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

#### **Art. 6** Dichiarazioni obbligatorie

<sup>1</sup> Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 3 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

<sup>2</sup> Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

#### **Art. 7** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

<sup>2</sup> Chiunque viola l'articolo 6 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

<sup>3</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest'ultima può ordinare sequestri e confische.

## Sezione 4: Recepimento automatico

### Art. 8

<sup>1</sup> Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU (allegato), sono recepite automaticamente.

<sup>2</sup> La pubblicazione delle voci di cui all'allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

## Sezione 5: Entrata in vigore

### Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 16 dicembre 2022 alle ore 18.00<sup>3</sup>.

16 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> Pubblicazione urgente del 16 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato*  
(art. 2, 3 cpv. 1 e 4)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di fornire armamenti**

*Nota bene*

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU.<sup>4</sup>
2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> La lista può essere consultata al seguente indirizzo Internet: [www.un.org/fr/sc](http://www.un.org/fr/sc) > Organes subsidiaires > Sanctions > Comité des sanctions 2653 (Haïti) > Matériaux relatifs à la liste de sanctions.

<sup>5</sup> La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Economia esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

